

LE NUOVE INDICAZIONI OBBLIGATORIE DA RIPORTARE IN ETICHETTA RELATIVAMENTE ALLE INDICAZIONI DEL METODO DI PRODUZIONE BIOLOGICO

NELL'ETICHETTA DI UN PRODOTTO BIOLOGICO DEVONO COMPARIRE LE INDICAZIONI SUL METODO DI PRODUZIONE BIOLOGICO E I DATI RELATIVI AL CONTROLLO.

IN PARTICOLARE I REQUISITI DEI PRODOTTI SONO STABILITI AGLI ARTT. 30, 31 E 32 DEL Reg. (UE) 2018/848;

L'USO DEL LOGO COMUNITARIO E' NORMATO DALL'ART. 33 E DALL'ALLEGATO V DEL Reg. (UE) 2018/848

Il regolamento comunitario prevede che le **indicazioni al metodo di produzione biologico siano diversificate** in relazione alla percentuale di ingredienti di origine agricola vegetali ed animali biologici utilizzati nella preparazione per le SEGUENTI CATEGORIE DI PRODOTTI:

- prodotti con una percentuale di ingredienti di origine agricola >95%
- prodotti con una percentuale di ingredienti di origine agricola < 95%
- prodotti con una percentuale di ingredienti di origine agricola < 95% il cui principale ingrediente è un prodotto della caccia e della pesca
- prodotti in conversione all'agricoltura biologica

A) INDICAZIONE DIFFERENZIATA: PRODOTTO "BIOLOGICO" E LOGO COMUNITARIO

Riservata ai **prodotti con percentuale di ingredienti di origine agricola bio pari o superiore al 95%**, la dicitura che può comparire nella denominazione di vendita del prodotto e nell'elenco degli ingredienti è "BIOLOGICO".

E consentito l'utilizzo del logo comunitario di cui all'articolo 33 del Reg. (UE) 2018/848.

Elementi in etichette – prodotti monoingrediente

L'origine delle materie prime



Fig 2. Etichetta, indicazioni: logo UE obbligatorio; codice OdC; codice Azienda; indicazione Origine.

- Quando le materie prime hanno origine in
- AGRICOLTURA UE, Paesi dell'UE.
 - AGRICOLTURA NON UE, Paesi terzi.
 - AGRICOLTURA UE/NON UE, in Paesi UE e terzi in proporzioni e quantità variabili.

Importante è la possibilità di indicare l'origine italiana (se tutti gli ingredienti o le materie prime lo sono).

Riferimenti
Biologico

Marchi di fabbrica, nomi commerciali, denominazione di vendita.

Composizione	<i>Solo ingrediente bio (no mix bio + conversione)</i>
Logo UE	<i>SI, obbligatorio</i>
Indicazione Origine	<i>SI, obbligatorio</i>
Logo Organismo di Controllo	<i>SI, facoltativo</i>

Elementi in etichette – prodotti multi-ingrediente con percentuale di ingredienti di origine agricola > 95%

Riferimenti Biologico	<i>BIO, BIOLOGICO, AGRICOLTURA BIOLOGICA nei marchi di fabbrica, nomi commerciali, denominazione di vendita, lista ingredienti (*biologico o *agricoltura biologica) No indicazione percentuale.</i>
Composizione	<i>Limitazioni ingredienti di origine agricola convenzionali (all. IX, Reg. CE 889/08) Limitazioni additivi ed eccipienti (all. V Reg UE 2021/1165) Limitazioni coadiuvanti tecnologici (all. V Reg UE 2021/1165) Solo Aromi Naturali di x (ai sensi dell'art 16 paragrafi 2,3,4 del Reg CE 1334/2008)</i>
Logo UE	<i>SI, obbligatorio</i>
Indicazione Origine	<i>SI, obbligatorio</i>
Logo Organismo di Controllo	<i>SI, facoltativo</i>

The diagram shows a yogurt container with the handwritten text "Bio Yogurt" above it. Callout lines connect various elements to a detailed label on the right:

- Callout 3:** Points to the "IT BIO AGRICOLTURA ITALIA" logo and the European Union flag.
- Callout 1:** Points to the ingredients list.
- Callout 2:** Points to the manufacturer information.

YOGURT ALLA MELA BIOLOGICO

INGREDIENTI: Yogurt di latte intero*, preparato di mela (zucchero di canna*, purea di mela*4,2% sul totale, aroma naturale di mela, gelificante: pectina).
*Biologico

Prodotto in uno stabilimento che lavora anche uova e frutta a guscio.

Prodotto da:
Azienda - Ragione Sociale Via

TUTTE LE ALTRE INDICAZIONI RICHIESTE DALLA NORMATIVA GENERALE IN MATERIA DI PRODOTTI AGROALIMENTARI

IT 00 0 CE
0 75678 16412 5

B) INDICAZIONE DIFFERENZIATA: "BIOLOGICO" SOLO TRA ELENCO INGREDIENTI; NO LOGO COMUNITARIO

Per i prodotti **con percentuale di ingredienti di origine agricola bio inferiore al 95%**, o contenenti ingredienti di origine agricola convenzionale, in qualsiasi percentuale, non compresi nell'allegato V parte B, gli ingredienti biologici devono essere contrassegnati come tali soltanto nell'elenco degli ingredienti.

Per questi prodotti **non è consentito l'utilizzo del logo comunitario, di cui all'articolo 33** del Reg. (UE) 2018/848.

L'elenco degli ingredienti indica quali sono biologici e la loro percentuale in proporzione al totale degli ingredienti agricoli.

Tali indicazioni compaiono con colore, dimensioni e tipo di caratteri identici a quelli delle altre indicazioni nell'elenco ingredienti.

Elementi in etichetta – prodotti multi-ingrediente con percentuale di ingredienti di origine agricola < 95%

Riferimenti Biologico	<i>Solo nella lista ingredienti (* biologico) con indicazione della percentuale sul totale degli ingredienti di origine agricola</i>
Composizione	<i>Limitazioni additivi ed eccipienti (all. V Reg UE 1165/2021) Limitazioni coadiuvanti tecnologici (all. V Reg UE 1165/2021) Solo Aromi Naturali di x (ai sensi dell'art 16 paragrafi 2,3,4 del Reg CE 1334/2008) Nessuna limitazione per ingredienti convenzionali</i>
Logo UE	No, vietato
Indicazione Origine	Non richiesta
Logo Organismo di Controllo	No, solo diciture controllo

Marchio

IT 00 0
CE

3

IT BIO

1

2

0 75678 16412 5

YOGURT ALLA MELA

INGREDIENTI: Yogurt di latte intero, preparato di mela (zucchero di canna*, purea di mela*4,2% sul totale, aroma naturale di mela, gelificante: pectina).
*Biologico (10%)

1

Prodotto in uno stabilimento che lavora anche uova e frutta a guscio.

2

Prodotto da Az. Agricola XY
Via per Modena 2
Castelfranco Emilia (MO)

TUTTE LE ALTRE INDICAZIONI RICHIESTE DALLA NORMATIVA GENERALE IN MATERIA DI PRODOTTI AGROALIMENTARI

C) INDICAZIONE : "BIOLOGICO" SIA TRA INGREDIENTI SIA CAMPO VISIVO DENOMINAZIONE DI VENDITA ; NO LOGO COMUNITARIO

Per questo tipo di prodotti, il cui **ingrediente principale sia un prodotto della caccia o della pesca e tutti gli altri ingredienti di origine agricola siano**

biologici, l'indicazione "BIOLOGICO" può essere riportata sia nello stesso campo visivo della denominazione di vendita che nell'elenco degli ingredienti accanto a quelli biologici.


Nella denominazione di vendita il termine "BIOLOGICO" si riferisce ad un altro ingrediente diverso da quello principale.

Per questi prodotti non è consentito l'utilizzo del logo comunitario, di cui all'articolo 33 del Reg. (UE) 2018/848.

L'elenco degli ingredienti indica quali sono biologici e la loro percentuale in proporzione al totale degli ingredienti agricoli. Tali indicazioni compaiono con colore, dimensioni e tipo di caratteri identici a quelli delle altre indicazioni nell'elenco ingredienti.

Elementi in etichetta – prodotti multi-ingrediente a base di prodotti della caccia o della pesca

Riferimenti Biologico	<i>denominazione di vendita (riferiti ad un altro ingrediente biologico e diverso dall'ingrediente principale) Lista ingredienti (*biologico) con indicazione percentuale</i>
Composizione	<i>Limitazioni additivi ed eccipienti (all. V Reg UE 2021/1165) Limitazioni coadiuvanti tecnologici (all. V Reg UE 2021/1165) Solo Aromi Naturali di x (ai sensi dell'art 16 paragrafi 2,3,4 del Reg CE 1334/2008) Tutti gli altri ingredienti agricoli devono essere biologici.</i>
Logo UE	No, vietato
Indicazione Origine	Non richiesta
Logo Organismo di Controllo	No, solo diciture controllo



TONNO CON OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA BIOLOGICO

IT BIO **ES 12 1 CE**

BUONTONNO

INGREDIENTI: Tonno, olio extra vergine di oliva biologico (30%), sale.

TUTTE LE ALTRE INDICAZIONI RICHIESTE DALLA NORMATIVA GENERALE IN MATERIA DI PRODOTTI AGROALIMENTARI

D) INDICAZIONE : PRODOTTO IN CONVERSIONE ALL'AGRICOLTURA BIOLOGICA NEL CAMPO VISIVO DELLA DENOMINAZIONE DI VENDITA


Per questo tipo di prodotti, la dicitura che può comparire nella denominazione di vendita del

prodotto è "IN CONVERSIONE ALL'AGRICOLTURA BIOLOGICA".

Tale dicitura può essere utilizzata solo per alimenti di origine vegetale, mangimi di origine vegetale e materiale riproduttivo vegetale, se sono trascorsi almeno dodici mesi dall'inizio della conversione e il prodotto è composto di un solo ingrediente di origine agricola.

Tale dicitura non può essere utilizzata per prodotti di origine animale, ancorché ottenuti nel periodo di conversione.

Elementi in etichetta – prodotti in conversione



Riferimenti Biologico	<i>Denominazione di vendita "in conversione all'agricoltura biologica"</i>
Composizione	<i>Limitazioni ingredienti convenzionali (all. IX, Reg. CE 889/08 fino al 31.12.2023) Limitazioni additivi ed eccipienti (all. V Reg UE 2021/1165) Limitazioni coadiuvanti tecnologici (all. V Reg UE 2021/1165) Solo Aromi Naturali (ai sensi dell'art 16 paragrafi 2,3,4 del Reg CE 1334/2008) Solo prodotto monoingrediente</i>
Logo UE	<i>No, vietato</i>
Indicazione Origine	<i>Non richiesta</i>
Logo Organismo di Controllo	<i>No, solo diciture controllo</i>

UTILIZZO DEL LOGO COMUNITARIO E INDICAZIONE DELLA PROVENIENZA DELLA MATERIE PRIME IN ETICHETTA

Nell'etichetta dei prodotti biologici >95% deve comparire sulla confezione anche il logo comunitario di cui **all'articolo 33** del Reg. (UE) **2018/848**, per quanto riguarda gli alimenti preconfezionati.

Quando viene usato il logo comunitario, il numero di codice dell'organismo di controllo deve essere collocato nello stesso campo visivo del logo biologico dell'UE, inoltre deve comparire nello stesso campo visivo del logo, ed immediatamente sotto il numero di codice dell'organismo, anche l'indicazione del luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto e compare nelle forme seguenti:

«**Agricoltura UE**» quando la materia prima agricola è stata coltivata nell'UE;

«**Agricoltura non UE**» quando la materia prima agricola è stata coltivata in Paesi Terzi;

«**Agricoltura UE/non UE**» quando le materie prime agricole sono state coltivate in parte nell'Unione Europea e in parte in un Paese Terzo.

Una interessante novità introdotta dalle norme e quella di prevista è quella di poter avere una maggior precisione nel determinare la provenienza delle materie prime agricole nei prodotti trasformati; coerentemente con l'obiettivo di *'promuovere le filiere corte e la produzione locale nelle varie zone dell'Unione'* contenuto nel **reg.** (articolo 4.1.f. V.).

Infatti L'indicazione «UE» o «non UE» può essere sostituita o integrata dall'indicazione di un Paese o di una Regione nel caso in cui tutte le materie prime agricole di cui il prodotto è composto siano state coltivate in quel Paese o in quella Regione [Reg. UE 2018/848, art. 32.2.]

Ai fini della succitata indicazione possono essere omessi, in termini di peso, piccoli quantitativi di ingredienti purché la quantità totale di questi sia inferiore al 5 % della quantità totale, in termini di peso, di materie prime di origine agricola. La succitata indicazione non figura con colore, dimensioni e tipo di caratteri che le diano maggiore risalto rispetto alla denominazione di vendita del prodotto.

Una etichettatura del genere viene ad essere l'unica etichettatura "davvero verificata" sulla provenienza delle materie prime.

Confettura (1)
di fragole (9) biologiche (12)
Azienda Agricola Il Frutteto (5)

Ingredienti: fragole*,
zucchero* (2)
* ingredienti biologici (12)

**Informazione
nutrizionale (11)**

Valori medi per 100 g	
Valore energetico	Kj/Kcal
grassi	g
di cui saturi	g
carboidrati	g
di cui zuccheri	g
proteine	g
sale	g

da consumarsi
preferibilmente entro
il:

gg/mm/aaaa (4)

Conservare in frigo a 4 °C. Dopo l'apertura e consumare entro 5 giorni
(7)



400 g (3)
L. 125/XX (6)



IT BIO 000
Agricoltura Italia/Marche
(13)

Contenuto in frutta:
60 gr per 100 gr di prodotto
Contenuto in zuccheri:
30 gr per 100 gr di prodotto (8)

Logo OdC
(14)

Prodotto e confezionato da Az. Agr. Il Frutteto – Loc. Il Boschetto (VT) www.ilfrutteto.it (5)

Etichettatura ambientale (10)